REGOLAMENTO della SEZIONE PROVINCIALE
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA
Approvato dal Consiglio Nazionale della Lega Lombarda
Ratificato dal Consiglio Federale in data 20 maggio 2013 – agg. 04 giugno 2013

Art. 1– La Sezione Provinciale

1. La Sezione Provinciale è l'organo che coordina l'attività delle sezioni comunali e circoscrizionali. La sua competenza territoriale coincide di norma con quella della Provincia istituzionale. In casi particolari, Il Consiglio Direttivo Nazionale potrà deliberare la creazione di più Sezioni Provinciali all'interno della medesima Provincia istituzionale. La costituzione di una nuova Sezione Provinciale, deve essere deliberata dal Consiglio Nazionale.
2. All'atto della costituzione della Sezione Provinciale, si provvederà all'attribuzione d'ufficio, dei soci residenti o domiciliati nel territorio di competenza della nuova Sezione.
3. La Provincia, una volta costituita, è un organo permanente sino a quando non ne venga decretato lo scioglimento da parte del Consiglio Nazionale.

Art. 2 – Funzioni

1. Compito della Provincia è il sostegno ed il coordinamento dell'azione politica e organizzativa delle Circoscrizioni e, attraverso loro, quello delle Sezioni Comunali comprese nel proprio territorio, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, al fine di razionalizzare ed unificare l'azione delle Sezioni Circoscrizionali, in merito allo studio e all'elaborazione delle problematiche comuni e all'attuazione dei programmi politici del Movimento.

Art. 3 – Organi della Sezione Provinciale

1. Sono organi della Sezione Provinciale:
   - Il Congresso Provinciale;
   - Il Consiglio Direttivo Provinciale;
   - Il Segretario Provinciale.

Art. 4 – Il Congresso Provinciale

1. Il Congresso Provinciale è l'organo plenario rappresentativo di tutti gli Associati della Sezione Provinciale. Partecipano all'Assemblea, con diritto di parola e di voto, i Soci Ordinari-Militanti in possesso di tale qualifica da almeno un anno prima della data di prima convocazione dell'Assemblea, in regola con il pagamento della quota sociale da almeno trenta giorni dalla data di prima convocazione dell'Assemblea.
2. Il Congresso Provinciale, in via ordinaria, è convocato dal Segretario Provinciale ogni tre anni. In via straordinaria è convocata dal Segretario, di sua iniziativa o quando almeno due terzi dei Membri del Direttivo, o almeno il 50% dei SOM iscritti nella Provincia ne facciano motivata richiesta scritta inviata al Segretario Provinciale, indicando i punti da inserire nell'Ordine del Giorno. Può essere convocata anche a seguito di invito del Consiglio Nazionale. Il Segretario Provinciale in carica deve convocare il Congresso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'Ordine del Giorno del Congresso Straordinario deve contenere i punti indicati nella richiesta oltre ad altri eventualmente fissati dal Consiglio Nazionale. In caso di inerzia o rifiuto del Segretario Provinciale ad indire il Congresso, il potere di convocazione spetterà al Consiglio Nazionale, che nominerà un Commissario ad acta per la presidenza del Congresso. Quest'ultima procedura si applica anche quando il Segretario Provinciale non provvede alla convocazione nei casi previsti dal presente Regolamento.

3. Elabora la linea politica e programmatica del Movimento a livello provinciale, in conformità con gli indirizzi fondamentali deliberati dal Congresso Federale, attuati dagli Organi Federali e Nazionali. Verifica le attività realizzate dalle Sezioni di competenza e dagli Organi ad esso sottoposti.
4. Il Consiglio Nazionale competente per territorio, laddove il numero dei Som iscritti nella provincia sia tale da risultare difficoltosa la gestione procedurale e operativa dell'assemblea, può deliberare la convocazione di consultazioni primarie per l'elezione dei delegati che parteciperanno al congresso provinciale.

Art. 5 – Componenti del Congresso

1. Sono membri del Congresso Provinciale, con diritto di parola e di voto:
   - I membri elettivi dei Consigli Nazionale e Federale, appartenenti al territorio provinciale;
   - I Segretari delle Circoscrizioni della Provincia;
   - I Segretari delle Sezioni Cittadine della Provincia;
   - I Parlamentari appartenenti al territorio provinciale;
   - I Consiglieri Regionali e Provinciali appartenenti al territorio provinciale;
   - Il Segretario Provinciale ed i componenti elettivi del Consiglio Provinciale uscente;
   - I Soci Ordinari Militanti, in possesso di un'anzianità di militanza non inferiore ad un anno.
2. Tutti i membri devono essere iscritti al Movimento come Soci Ordinari Militanti della Provincia.

Art. 6 – Modalità di convocazione

1. L'atto di convocazione del Congresso, deve contenere:
   - La data, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione;
   - L'ordine del giorno della riunione.
2. Almeno dieci giorni consecutivi precedenti alla data di prima convocazione del Congresso, l'atto di convocazione deve essere comunicato individualmente a ciascun S.O.M. avente diritto, ed esposto ben visibile nei locali della Sede Provinciale e nelle Sedi delle Sezioni Comunali e Circoscrizionali, ove esistano. Dell'avvenuta convocazione dei S.O.M. deve essere data prova certa.

Art. 7 - Candidature

1. Tutte le candidature dovranno essere depositate e protocollate, con rilascio di relativa ricevuta attestante l'avvenuto deposito, presso la sede Provinciale, almeno 48 ore prima dell'orario previsto per la prima convocazione del Congresso e dovranno indicare chiaramente per quale carica ci si intende candidare.
2. Chiunque intenda candidarsi alla carica di Segretario Provinciale, deve presentare comunicazione sottoscritta da un numero di congressisti stabilito di volta in volta, dal Consiglio Nazionale, ogni firmatario può sottoscrivere una sola candidatura. I candidati alla carica di Segretario dovranno, insieme con la propria candidatura, presentare per iscritto il Programma che informi i Soci su come intendono operare per la gestione del territorio, leggendolo in sede congressuale prima di procedere alle operazioni di voto. Le candidature devono contenere comunque la seguente formulazione: *Il sottoscritto……, candidato alla carica di Segretario Provinciale / Consigliere, dichiara che il suo mandato ha per scopo la realizzazione dell'art. 1 dello Statuto della Lega Nord per l'Indipendenza della Padania così formulato: " Il Movimento Politico confederale denominato Lega Nord per l'Indipendenza della Padania ha per finalità il conseguimento dell'Indipendenza della Padania attraverso*

metodi democratici e il suo riconoscimento internazionale quale Repubblica Federale indipendente e sovrana".

3. Per poter ricoprire ogni tipo di carica provinciale, i candidati dovranno avere maturato un'anzianità minima di un anno a partire dalla data di trasmissione della domanda per l'acquisizione della qualifica di Socio Ordinario-Militante. In mancanza di una data certa fa testo la data di iscrizione al registro dell'Ufficio Tesseramento Federale.
4. L'elenco dei candidati sarà esposto nei pressi delle urne per la votazione.
5. Prima di procedere alle operazioni di voto, il Segretario uscente dovrà depositare la situazione patrimoniale della sezione provinciale aggiornata a quella data. Tale documento sarà redatto sotto la diretta responsabilità del Segretario Amministrativo.
6. Il Segretario neo-eletto, come prima azione, firmerà a sua volta un documento di presa consegna di quanto elencato in inventario e di cui da quel momento diviene responsabile.
7. Entro trenta giorni dall'avvenuta elezione, si dovrà procedere alla verifica di quanto riportato sul documento ricevuto, verbalizzando le opportune osservazioni. Durante tale periodo saranno ammessi i soli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 8 – La Commissione Verifica Poteri.

1. Contestualmente alla convocazione del Congresso Provinciale, l'Organo convocante nomina la Commissione Verifica Poteri, composta da tre membri scelti fra i Soci Ordinari – Militanti iscritti nella Provincia.
2. La Commissione nomina, al suo interno, il Presidente e delibera a maggioranza dei componenti: il giudizio della Commissione è inappellabile.
3. La Commissione Verifica Poteri procede all'accertamento dell'identità e della regolarità del pagamento delle quote sociali e dell'iscrizione degli aventi diritto.
4. La Commissione Verifica Poteri verifica, inoltre, la regolarità delle candidature.
5. Tutti i convocati devono essere in regola con il pagamento della quota sociale, effettuato almeno trenta giorni prima della data di svolgimento del Congresso.
6. Espletati gli accertamenti, il Presidente della Commissione rilascia un documento di identificazione/diritto al voto personale: il documento di identificazione dovrà essere firmato da almeno un membro della Commissione, numerato progressivamente e portato sempre in modo ben visibile, durante tutta l'assise.
7. Esaurite le formalità di cui sopra, il Presidente della Commissione Verifica Poteri dà comunicazione del numero dei Congressisti presenti.
8. In caso di prima convocazione, prima di dichiarare aperti i lavori del Congresso, si dovrà procedere alla verifica del numero legale, pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel caso di mancato raggiungimento, si procederà automaticamente al rinvio in seconda convocazione, che può avvenire anche un'ora dopo, e per la quale è richiesta al minimo la presenza di un terzo degli aventi diritto.
9. La validità dell'assemblea sarà garantita solo in presenza del 50% piu uno degli aventi diritto.
10. Il Presidente della Commissione Verifica Poteri presiede l'apertura del Congresso e cede subito dopo la presidenza.

Art. 9 - Presidenza

1. Il Congresso Provinciale è presieduto da un Ufficio di Presidenza così composto:
   - Il Segretario Nazionale o un suo delegato che assume la Presidenza del Congresso;
   - Il Vice Presidente e il Segretario, che provvederà alla verbalizzazione dei lavori congressuali, nominati dal Presidente tra i Congressisti.

2. Il Presidente nomina, tra i Congressisti, due Soci Questori per la cura dell'ordinato svolgimento del Congresso, essi interverranno dietro specifico mandato del Presidente e non fanno parte dell'Ufficio di Presidenza.
3. Compito specifico del Presidente è garantire l'osservanza delle norme regolamentari e le modalità degli interventi.

Art. 10 – Il Dibattito

1. Immediatamente dopo l'espletamento di tutte le operazioni preliminari, il Presidente dà la parola al Segretario o al Commissario Provinciale uscente, il quale presenta la propria relazione.
2. Il Presidente comunica ufficialmente l'elenco di coloro che hanno avanzato richiesta di intervento, nelle modalità previste dall'atto di convocazione.
3. Da quel momento saranno ammessi oratori non iscritti solo per richiamo al regolamento, per questioni pregiudiziali o sospensive o per fatto personale; in quest'ultimo caso la parola viene concessa al termine dell'esposizione dell'argomento in questione o prima della fine della seduta.
4. Il Presidente dà la parola secondo l'ordine di presentazione delle richieste di intervento, salvo la facoltà di alternare oratori favorevoli o contrari ad un dato argomento, ad una candidatura o ad un candidato.
5. I soci iscritti che, chiamati a parlare, non sono presenti, decadono dal diritto di parola.
6. La durata degli interventi è stabilita dal Presidente, a sua discrezione in funzione del numero degli oratori iscritti a parlare.
7. Superati i limiti di tempo prescritti, il Presidente toglie senza indugio la parola.
8. Il Presidente toglie la parola a chi, richiamato ad attenersi all'argomento all'ordine del giorno, seguita a discostarsene.
9. Una volta chiusa la discussione, è facoltà dei relatori e del Presidente, replicare per un tempo massimo di dieci minuti.

Art. 11 – Le votazioni

1. Le votazioni, tranne nel caso in cui la stessa assemblea deliberi diversamente, si svolgono a scrutinio segreto.
2. Il Congresso Provinciale, se all'Ordine del Giorno, elegge:
   - il Segretario Provinciale;
   - i Membri elettivi del Consiglio Direttivo Provinciale, il cui numero viene fissato dal Consiglio Nazionale in modo da garantire una composizione a numeri dispari;
   - i Delegati al Congresso Nazionale, il cui numero verrà deciso di volta in volta dal Consiglio Nazionale.
3. Le schede devono essere di colori diversi per ogni votazione. Tutte le votazioni devono essere svolte contemporaneamente.
4. La scheda non può essere prestampata con i nomi da scegliere, deve solo contenere gli spazi dove scrivere i nominativi.
5. Per tutti i tipi di elezione, si potrà esprimere una sola preferenza.
6. Non è ammesso il voto per delega.

7. Nel corso delle operazioni elettorali, i membri dei Consigli Direttivi, Nazionale e Federale, iscritti in altre Provincie, possono accedere ai locali adibiti al seggio, senza intervenire in alcun modo tranne quando espressamente richiesto dal Presidente dell'Assemblea.
8. Prima delle votazioni, il Presidente del Congresso nomina, tra i Congressisti presenti, tre scrutatori che, assieme all'Ufficio di Presidenza, costituiscono il Seggio Elettorale responsabile delle operazioni di voto e degli scrutini.

Art. 12 – Votazioni

1. Ultimate le operazioni di voto, il Presidente dichiara chiuse le votazioni e procede allo spoglio delle schede, coadiuvato dai componenti il Seggio Elettorale.
2. Di ogni operazione si redige verbale dettagliato, controfirmato dai componenti il Seggio Elettorale. Una copia rimane alla Segreteria Provinciale e una copia è inviata alla Segreteria Nazionale.
3. Per la carica di Segretario Provinciale, ove sia stata presentata una sola candidatura, risulterà eletto il candidato che avrà riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento. In presenza di due o più candidati, risulterà eletto colui che ottiene il 50 per cento più uno dei voti validi. Qualora nessuno abbia raggiunto il quorum previsto, si procederà al ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. Il ballottaggio, nel caso in cui sia garantita la presenza di non meno del 70 per cento dei congressisti presenti al momento dell'inizio dei lavori, potrà iniziare immediatamente dopo la comunicazione dei risultati elettorali In mancanza di ciò, l'assemblea sarà riconvocata in data da stabilire e, comunque, non oltre 15 giorni dopo. Nel ballottaggio risulterà eletto chi ottiene più voti, in caso di parità viene eletto il candidato con una maggiore anzianità di militanza; in caso di ulteriore parità risulteranno eletti i più anziani di iscrizione al Movimento, ed in caso di successiva parità saranno i più anziani anagraficamente.
4. Per la carica di componente elettivo del Direttivo Provinciale, saranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti, risulteranno eletti i più anziani di Militanza; in caso di ulteriore parità risulteranno eletti i più anziani di iscrizione al Movimento, ed in caso di successiva parità saranno i più anziani anagraficamente.
5. Coloro i quali, pur non risultando eletti, otterranno anche un solo voto, verranno considerati "Membri supplenti".
6. Esaurite le operazioni di spoglio, il Presidente proclama il risultato delle votazioni e dichiara chiusi i lavori congressuali.
7. Il Verbale del Congresso, insieme con l'elenco degli eletti, dovrà essere inviato alla Segreteria Nazionale non oltre le 48 ore dalle avvenute votazioni.
8. Ogni Congressista, nel caso ravvisi irregolarità nell'andamento delle votazioni, può inoltrare ricorso al Segretario Nazionale entro 48 ore dalla chiusura del Congresso, con raccomandata A/R, specificando in modo dettagliato le motivazioni del ricorso.

Art. 13 – Prerogative e diritti dei congressisti.

1. Ogni componente del Congresso Provinciale può esporre liberamente le proprie opinioni e proposte, nei tempi e nei modi previsti dal Presidente, senza turbare la libertà della discussione, l'ordine della seduta o la dignità degli altri Soci.
2. Chiunque, richiamato per due volte all'ordine dal Presidente del Congresso, senza che si corregga, viene diffidato pubblicamente se, nonostante ciò, non recede dal suo comportamento, il Presidente ne dispone l'allontanamento dal Congresso, intimandogli di

lasciare la sala. In caso di ulteriore resistenza, sarà accompagnato alla porta dai Soci Questori.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo Provinciale

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale raccoglie la voce e la volontà degli associati della Provincia di competenza, promuovendo le conseguenti attività. Cura, inoltre, l'applicazione della linea politica e programmatica del Movimento, in conformità con le direttive degli organi Nazionali e Federali.
2. Le Sezioni Provinciali sono rappresentate dal Segretario Provinciale e sono rette da un Consiglio Direttivo, composto da:
   - Lo stesso Segretario Provinciale;
   - I Segretari delle Circoscrizioni ubicate sul territorio di competenza;
   - I membri eletti dal Congresso Provinciale.
3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale possono partecipare, con diritto di parola:
   - Il Responsabile Amministrativo;
   - Il Responsabile Organizzativo;
   - Il Responsabile degli Enti Locali;
   - Il Responsabile del Movimento Giovanile Padano;
   - I Membri del Consiglio Nazionale e Federale iscritti nella Provincia.
4. In caso di rinnovo di un Segretario di Circoscrizione, il neoeletto subentra automaticamente ed immediatamente, la surroga dovrà essere verbalizzata in occasione della prima riunione del Consiglio Direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo Provinciale delibera validamente a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità di voti, il voto del Segretario vale doppio.
6. Si riunisce, in via ordinaria, una volta al mese su convocazione del Segretario Provinciale, in base ad un calendario stilato dallo stesso ed è presieduto dal Segretario. In caso di sua assenza, il Vice Segretario lo sostituisce. L'avviso di convocazione deve essere esposto nei locali della Sede Provinciale, con un anticipo di almeno cinque giorni sulla data di convocazione e, contestualmente, comunicato ai suoi componenti, dell'avvenuta convocazione deve essere data prova certa.
7. Si riunisce, in via straordinaria, su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti oppure per disposizione del Direttivo Nazionale che, in caso di inottemperanza, provvede attraverso un proprio Commissario che convocherà e presiederà la riunione, in questo caso, l'atto di convocazione deve essere inviato con mezzo idoneo, almeno 24 ore prima dell'orario previsto per la riunione.
8. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale può assistere, con diritto di parola, il Segretario Nazionale, anche a mezzo di un suo delegato. La partecipazione è ammessa anche al Responsabile Organizzativo Nazionale ed al Responsabile degli Enti Locali Nazionale.
9. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale possono essere presenti, con il solo diritto di parola: i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, i Capigruppo in Consiglio Provinciale eletti nelle circoscrizioni elettorali della Provincia.
10. Il Consiglio Direttivo Provinciale può nominare responsabili cui demandare specifici compiti che non siano compresi tra quelli previsti dal presente Regolamento, scegliendoli anche tra i Soci Sostenitori iscritti nella Provincia.
11. Con apposita delibera, il Consiglio Provinciale può estendere la partecipazione alle proprie riunioni, anche ad altri appartenenti al Movimento, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a tecnici per la trattazione di argomenti

specifici. La partecipazione potrà essere in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto. Tale delibera è revocabile dal Consiglio stesso.

12. Le dimissioni dalla carica di Consigliere elettivo, indirizzate al rispettivo Direttivo, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Direttivo, nel corso della prima riunione successiva, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari con i primi dei candidati non risultati eletti.
13. Il membro del Consiglio Provinciale che, senza giustificato motivo, risulta assente a tre riunioni, anche non consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio e viene sostituito dal primo dei non eletti ovvero, se si tratta di un Segretario di Circoscrizione, viene dichiarato decaduto anche dalla carica circoscrizionale e viene sostituito da un Commissario nominato dal Consiglio Provinciale, fino al momento dell'elezione del successore.
14. Le dimissioni contemporanee di almeno la maggioranza dei membri del Consiglio, comportano la convocazione automatica, entro 30 (trenta) giorni, dell'Assemblea straordinaria. I poteri e le competenze del Consiglio vengono, per questo periodo, assunte da un Commissario nominato da parte del Direttivo Nazionale.
15. Il Consiglio Direttivo Provinciale può essere sciolto quando lo richieda la maggioranza assoluta dei suoi membri.
16. Può essere altresì sciolto per decisione motivata del Consiglio Nazionale o Federale. La delibera di scioglimento dovrà contenere la nomina di un Commissario. Entro tre mesi dallo scioglimento, salvo diversa deliberazione del Consiglio Nazionale o Federale, si dovranno indire le elezioni per la ricostituzione dell'Organo sciolto.

Art. 15 – Durata del mandato del Consiglio direttivo e limitazione dei mandati

1. Il Segretario ed il Consiglio Provinciale, durano in carica per un periodo di tre anni. I suoi membri sono rieleggibili. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Segretario, salvo deroga motivata del Consiglio Nazionale, allo scadere del secondo mandato, non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
2. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore ai ventiquattro mesi ed un giorno. E' esclusa questa possibilità al segretario dimissionario o commissariato.

Art. 16 – Attribuzioni del Segretario Provinciale.

1. Il Segretario Provinciale, rappresenta l'unità della Provincia e porta la voce del Consiglio Direttivo Provinciale in seno al Consiglio Nazionale.
2. Dura in carica tre anni. Può essere dichiarato decaduto per decisione motivata del Consiglio Nazionale. La delibera dovrà contenere la nomina di un Commissario.
3. Salvo deroga del Consiglio Nazionale, l'Assemblea Straordinaria per l'elezione del nuovo Segretario o dell'intero Organo Direttivo, dovrà svolgersi entro novanta giorni dalla data in cui la carica di Segretario è verbalizzata come vacante e seguirà l'iter ordinario per le procedure di convocazione e votazione.
4. Convoca, almeno una volta al mese, ad eccezione del mese di agosto, il Consiglio Direttivo Provinciale che presiede e di cui è membro.
5. Il Segretario Provinciale, per l'esercizio delle sue funzioni, nomina ed eventualmente revoca, fra i Soci Ordinari Militanti, i componenti dell'Ufficio di Segreteria, ai quali potrà delegare parte dei suoi poteri. Il nominato Ufficio di Segreteria, dovrà ottenere la ratifica da parte del Consiglio Direttivo Provinciale.

6. Il Segretario Provinciale nomina, tra i S.O.M. della Sezione, il Responsabile Organizzativo, il Responsabile Enti locali e del Tesseramento ed altri secondo necessità, tali responsabili partecipano, con diritto di parola, alle riunioni del Direttivo.
7. Nomina il Vice Segretario, scegliendolo tra i componenti eletti del Consiglio Direttivo Provinciale. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario Provinciale in caso di sua assenza.
8. E' delegato di diritto al Congresso Nazionale.
9. E' membro di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale.
10. Partecipa alle riunioni periodiche di formazione politica, organizzate dagli organismi superiori.
11. E' responsabile della pratica attuazione delle indicazioni della Segreteria Nazionale e della corretta diffusione sul proprio territorio, del progetto politico del Movimento. Secondo le disposizioni impartite dal Segretario Nazionale o suo delegato, durante le riunioni periodiche.
12. Cura la regolare tenuta del Libro Soci Ordinari Militanti e dei Soci Sostenitori della Provincia. Entro la fine di ogni mese, anche tramite persona da lui delegata, provvede all'aggiornamento dei tesserati attraverso le ricevute pervenute dai Segretari di Circoscrizione o, in assenza, dai Segretari di Sezione. Cura il regolare invio dei nominativi dei nuovi associati alla Segreteria Nazionale.
13. Provvede all'inoltro alla Segreteria Nazionale, entro cinque giorni dall'evento, della copia del verbale delle sedute del Direttivo dove devono essere puntualmente registrate le determinazioni specificate all'art. 10 del presente Regolamento e le eventuali modifiche avvenute nella composizione del Consiglio Direttivo e le nomine o le revoche dei responsabili di settore.
14. Cura e promuove, coordinandosi con il Segretario Nazionale, l'organizzazione sul proprio territorio, degli eventi politici pubblici e di ogni altra iniziativa idonea per divulgare gli ideali del Movimento.
15. L'inadempienza continuata di uno o più dei doveri sopraccitati, può essere causa di decadenza dalla carica, da decretarsi da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 17 – Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio, contrario ad una proposta del Segretario non comporta le dimissioni del Segretario.
2. Il Segretario cessa dalla carica in presenza di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Segretario. Viene messa in discussione non prima dei dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Direttivo, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina immediata, da parte della Segreteria Nazionale, di un Commissario con l'incarico di convocare l'Assemblea straordinaria, entro un periodo massimo di 90 giorni per l'elezione del nuovo Direttivo Provinciale.
3. In caso di impedimento permanente, rimozione, dimissioni o decesso del Segretario, il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo Segretario, salvo decisione diversa dell'organo superiore, contenuta nella delibera di commissariamento. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Segretario sono svolte dal Commissario Nazionale.

Art. 18 – Compiti della Sezione Provinciale

1. La Sezione è retta dal Segretario Provinciale che è tenuto a programmare incontri periodici di formazione politica per i Segretari delle Circoscrizioni del territorio.

2. Il Direttivo Provinciale è tenuto a vigilare affinché la percentuale tra Soci Ordinari Militanti e Soci Sostenitori all'interno delle Sezioni Cittadine, sia rispettata secondo quanto previsto dal Regolamento Federale.
3. E' facoltà del Direttivo Provinciale sciogliere le Sezioni Cittadine che, alla scadenza del primo anno di attività, non abbiano incrementato il numero iniziale degli iscritti. E' viceversa dovere del Direttivo Provinciale, commissariare le Sezioni Cittadine quando il numero dei S.O.M. iscritti si riduca a meno di 5 (cinque) elementi o quando i vincoli di parentela non permettono l'eventuale elezione di un direttivo cittadino.
4. Il Consiglio Direttivo Provinciale deve attenersi a quanto stabilito dal regolamento interno di contabilità emanato dal Consiglio Federale per la gestione amministrativa della sezione.
5. Organizza almeno una festa provinciale all'anno.

Art. 19 – Il Responsabile Organizzativo Provinciale

1. Il Responsabile Organizzativo Provinciale, viene nominato ed eventualmente revocato dal Segretario Provinciale ed è scelto tra i S.O.M. della Provincia stessa.
2. Il suo mandato è subordinato al mandato del Segretario Provinciale. Le competenze del responsabile Organizzativo sono disciplinate da opportuno Regolamento.
3. E' membro, con diritto di parola, del Consiglio Direttivo Provinciale e, in ogni modo, è esclusa qualsiasi funzione di indirizzo, decisione e coordinamento politico all'interno e all'esterno della Sezione.
4. Si avvale della collaborazione del personale di Segreteria, cura la stesura del verbale delle sedute del Consiglio stesso e la sua trascrizione sul libro vidimato della Sezione Provinciale.
5. I Suoi compiti sono:
   - Promuovere ed organizzare la Festa Provinciale annuale;
   - Coordinare le feste programmate dalle sedi di competenza territoriale, al fine di evitare sovrapposizioni di date e luoghi;
   - Assistere le Sezioni di recente costituzione, nelle incombenze iniziali;
   - Collaborare con le sedi locali, per la soluzione delle problematiche organizzative, in occasione di campagne elettorali o referendarie.

Art. 20 – Il Responsabile degli Enti Locali Provinciali

1. Il Responsabile degli Enti Locali, scelto tra i S.O.M. della provincia stessa, viene nominato ed eventualmente revocato dal Segretario, il suo mandato è subordinato al mandato del Segretario Provinciale. E' membro con diritto di parola del Consiglio Direttivo Provinciale.
2. Le sue competenze sono:
   - Conservare gli elenchi dei nominativi degli esponenti della Lega Nord eletti negli Organismi istituzionali o nominati nelle Amministrazioni e relativi Enti locali. Inviare gli aggiornamenti al responsabile degli Enti Locali Nazionale entro cinque giorni dalla modifica;
   - Verificare la pratica attuazione delle disposizioni del Segretario Nazionale trasmesse tramite il Responsabile Enti Locali Nazionali;
   - Promuovere le iniziative politiche del Movimento presso gli eletti nelle istituzioni, sia quando costituiscono forza di opposizione sia quando sono forza di maggioranza;
   - Convocare, almeno una volta ogni due mesi, i Responsabili Enti Locali Circoscrizionali, per concordare l'attuazione delle direttive politiche, individuando le necessarie iniziative comuni. Relazionando, entro cinque giorni dalla riunione, al Responsabile Enti Locali Nazionale;
   - Coordinare le proposte politiche di interesse provinciale dei Sindaci e dei Capigruppo Consiliari;

Art. 21 - Il Segretario Amministrativo Provinciale.

1. Il Segretario Amministrativo Provinciale è nominato dal Consiglio Direttivo, che può disporne la revoca in ogni momento, ed è scelto tra gli iscritti della Provincia stessa.
2. Si avvale della collaborazione del personale di Segreteria e partecipa con diritto di parola, ai lavori del Consiglio Direttivo, quando tra i punti all'Ordine del Giorno vi sono argomenti che riguardino anche indirettamente la gestione economica della sezione.
3. Il suo mandato è subordinato al mandato del Consiglio Direttivo.
4. Le sue competenze sono:
   - Relazionare al Consiglio Direttivo Provinciale in merito alla gestione amministrativa della Sezione;
   - Applicare quanto previsto dal Regolamento di contabilità federale per ciò che concerne la sezione provinciale.
   - Coordinare le procedure contabili dei Responsabili Amministrativi di Circoscrizione, per il successivo invio al Responsabile Amministrativo Nazionale e Federale.

Art. 22 – Disposizioni finali

1. La durata in carica degli Organi di Sezione Provinciali, potrà essere prorogata su delibera del Consiglio Nazionale sino ad un massimo di centottanta giorni, esclusivamente in caso di contemporanee consultazioni elettorali o in casi di assoluta necessità.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto della Lega Nord per l'Indipendenza della Padania.